



Roma,

16 SET 2013

Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette

Ufficio Adempimenti e sanzioni

AGENZIA NAZ. PER AMMINI.
DESTIN. BENI SEQUESTRATI E
CONFISCAT
VIALE AMENDOLA ISOLATO 66
N 2
89123 REGGIO DI CALABRIA
(RC)

Prot.

OGGETTO: *Interpello 954-550/2013-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
AGENZIA NAZ. PER AMMINI. DESTIN. BENI SEQUESTRATI E
CONFISCAT
Codice Fiscale 92069980800
Istanza presentata il 14/08/2013

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO

Con sentenza della Corte di Cassazione del 2 giugno 2000 sono stati definitivamente confiscati, nell'ambito del procedimento in danno del Sig. Giovanni Jenna, l'intero capitale sociale nonché i singoli cespiti immobiliari, mobili registrati e conti correnti bancari delle società Moderna Edilizia S.r.l., Gianni Jenna S.r.l. e Società Turistica Anglo Sicula S.r.l.

Con provvedimento dell'Agenzia del Demanio - Direzione Generale dei Beni Confiscati del 23 marzo 2005, prot. n. 7021/2005, è stato disposto ai sensi dell'articolo

2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come trasfuso nell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. "Codice delle leggi antimafia"), il mantenimento della Gianni Jenna S.r.l. e della Società Turistica Anglo Sicula S.r.l. al patrimonio dello Stato e la successiva destinazione alla liquidazione. Con particolare riferimento alla Gianni Jenna S.r.l., si è provveduto a cancellare le iscrizioni ipotecarie sui beni immobili confiscati al fine di poterli destinare a finalità pubblicistiche, versando ad un Istituto di credito l'importo di 1.100.000,00 euro. A tal fine sono state utilizzate le disponibilità liquide ed i proventi derivanti dalla vendita di taluni beni immobili della stessa Gianni Jenna S.r.l. nonché i proventi derivanti dalla vendita di un bene immobile della Società Turistica Anglo Sicula S.r.l.

Quanto alla società Moderna Edilizia S.r.l. - che è stata posta in liquidazione in epoca antecedente alla pronuncia di confisca definitiva ossia durante la procedura di amministrazione giudiziaria -, la stessa è proprietaria del complesso alberghiero denominato Hotel San Paolo Palace, richiesto dall'Università degli Studi di Palermo per essere adibito a residenza studentesca. Peraltro, con riferimento a detta società, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1670 del 2011, in sede di procedimento penale, ha accertato la mala fede di un istituto di credito per finanziamenti erogati alla stessa e ha demandato al giudice civile il compito di dichiararne l'inesigibilità. In esito a tale giudizio - già instaurato ed in corso di definizione - la società Moderna Edilizia S.r.l. potrebbe conseguire una sopravvenienza attiva, pari all'ammontare dei crediti dichiarati eventualmente inesigibili.

Tanto premesso, con la presente istanza d'interpello l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata chiede di conoscere:

a) con riferimento alla Gianni Jenna S.r.l., se il provvedimento di destinazione alla vendita di immobili, aziendali e non, confiscati definitivamente in favore dell'Erario ai sensi dell'articolo 48, commi 5 e 8, lett. b), del decreto legislativo n. 159 del 2011, determini o meno una plusvalenza tassabile;

b) relativamente alla società Moderna Edilizia S.r.l., se l'eventuale dichiarazione di inesigibilità di crediti accertata in sede giudiziaria determini o meno una sopravvenienza tassabile.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Agenzia istante ritiene che, in entrambe le fattispecie, non vi sia insorgenza di oneri fiscali poiché le società ed i beni immobili aziendali sono stati confiscati definitivamente.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cd. "Codice delle leggi antimafia"), *"nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile"*.

Detto articolo - che si pone in continuità con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50), e da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 12 novembre 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217) - regola una particolare ipotesi di estinzione dell'obbligazione tributaria. In particolare, il citato articolo dispone l'effetto estintivo per confusione del credito erariale esistente al momento di adozione del provvedimento ablatorio laddove lo Stato (e, quindi, l'Erario) acquisisca beni, aziende o partecipazioni societarie per intervenuta confisca. Peraltro, la norma in commento si riferisce alla sola ipotesi di confisca definitiva, dal momento che è a seguito di detto provvedimento che "i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e

pesi" (articolo 45 del Codice delle leggi antimafia). Tale acquisizione comporta il venir meno della dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio in quanto si verifica, ai sensi del citato articolo 1253 del codice civile, la riunione nello stesso soggetto (lo Stato-Erario) della qualità di debitore e di creditore e, quindi, l'estinzione dell'obbligazione "per confusione".

Con riferimento alle società di capitali - che sono soggetti giuridici titolari di diritti e doveri, dotati di una propria autonomia negoziale che è distinta da quella dei soci - l'effetto estintivo per confusione dei crediti erariali si verifica quando lo Stato acquisisce l'intero capitale sociale e, al contempo, diventa titolare del patrimonio aziendale, poiché, in tale ipotesi, subentra nella titolarità di tutti i rapporti riferibili alla società. Il provvedimento di confisca colpisce, infatti, non già quote sociali bensì direttamente gli stessi beni aziendali che entrano a far parte irreversibilmente del patrimonio dello Stato.

Successivamente all'adozione del provvedimento ablatorio definitivo l'eventuale insorgenza di debiti erariali discende dalla specifica destinazione dei beni aziendali oggetto di confisca, secondo le regole ordinarie. Al riguardo, l'articolo 48 del Codice delle leggi antimafia, rubricato "*Destinazione dei beni e delle somme*", con riferimento ai beni aziendali, dispone, al comma 8, che gli stessi siano mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati "*all'affitto, [...]; alla vendita, [...]; alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso*". Quanto ai singoli beni immobili, il medesimo articolo, prevede, al comma 3, che gli stessi siano, tra l'altro, "*mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di [...] università statali, [...]. salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso*".

Tanto premesso, nel caso di specie, si ritiene che lo Stato, per effetto del decreto di

confisca divenuto definitivo nel giugno del 2000, è subentrato nella titolarità tanto delle quote sociali quanto del complesso dei beni costituito in azienda delle società Moderna Edilizia S.r.l., Gianni Jenna S.r.l. e Società Turistica Anglo Sicula S.r.l., per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Ne consegue che i debiti erariali esistenti in capo alle società fino al provvedimento di confisca definitiva, si sono estinti per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.

Quanto ai componenti positivi di reddito già prodottisi (plusvalenze derivanti dalla vendita di taluni beni immobili della Gianni Jenna S.r.l. e della Società Turistica Anglo Sicula S.r.l.) o che si produrranno (sopravvenienza attiva pari all'ammontare dei crediti per finanziamenti erogati alla società Moderna Edilizia S.r.l. e dichiarati eventualmente inesigibili) successivamente al provvedimento di confisca definitiva, si è dell'avviso che gli stessi non hanno rilievo ai fini dell'imposizione diretta, se riferibili, come nel caso di specie, a beni entrati irreversibilmente a far parte del patrimonio dello Stato, che non è soggetto passivo IRES ai sensi dell'articolo 74 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta

